

Enìa S.p.A. Sede Territoriale di Piacenza

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

### **INDICE**

#### **CAPITOLO PRIMO - CONTENUTI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

ART. 1 — COMPETENZE

ART. 2 — OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 — FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 4 — AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

#### **CAPITOLO SECONDO — DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 5 — DEFINIZIONI

ART. 6 — CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

ART. 7 — NOZIONI DI PUBBLICA FOGNATURA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE

#### **CAPITOLO TERZO - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

ART. 8 — REGIME AUTORIZZATORIO

ART. 9 — PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI SCARICHI DOMESTICI

ART. 10 — OBBLIGO DI ALLACCIO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ART. 11 — PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO E DI AUTORIZZAZIONE DI SCARICHI INDUSTRIALI E ASSIMILATI

ART. 12 — RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI NON DOMESTICI

ART. 13 — CONTENUTI DEL PARERE DI CONFORMITÀ DI ENIA SPA

ART. 14 — CASI DI DINIEGO DELL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART. 15 — MODIFICAZIONI DELL'INSEDIAMENTO O DEL RECAPITO DELLO SCARICO

ART. 16 — DIFFIDA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DELLO SCARICO

#### **CAPITOLO QUARTO - ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA .**

ART. 17 — ACCETTABILITÀ DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ART. 18 — ACCETTABILITÀ DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

ART. 19 — ACCETTABILITÀ DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 20 — PRESCRIZIONI GENERALI DI ACCETTABILITÀ DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 21 — SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI

ART. 22 — SVERSAMENTI ACCIDENTALI

ART. 23 — DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

ART. 24 — IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

ART. 25 — OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

ART. 26 — ACCERTAMENTI E CONTROLLI

ART. 27 — ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI DILAVAMENTO

#### **CAPITOLO QUINTO — CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE OD ALTRI MEZZI MOBILI**

##### **AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

ART. 28 — CONFERIMENTI AMMESSI E FORME DI RECAPITO

ART. 29 — CAUTELE PER IL CARICO ED IL TRASPORTO

ART. 30 — LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO

ART. 31 — ORARI DEL SERVIZIO DI RICEZIONE

ART. 32 — CONTROLLI ANALITICI RELATIVI AI CONFERIMENTI

ART. 33 — CRITERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

#### **CAPITOLO SESTO - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO**

ART. 34 — TITOLARE DELL'UTENZA

ART. 35 — POSSIBILITÀ DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART. 36 — NULLA OSTA PER SERVITÙ

ART. 37 — DIVIETO DI CESSIONI A TERZI

ART. 38 — LIMITI DELL'ALLACCIAMENTO

ART. 39 — DEFINIZIONE DI ALLACCIAMENTO

ART. 40 — PROPRIETÀ DELL'ALLACCIAMENTO

ART. 41 — CESSAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

ART. 42 — MANOMISSIONE DELL'ALLACCIAMENTO

ART. 43 — RESPONSABILITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

ART. 44 — ESECUZIONE E MANUTENZIONE DEI NUOVI ALLACCIAMENTI

ART. 45 — RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE INTEGRALE DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

ART. 46 — PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 47 — RIFACIMENTO O COSTRUZIONE DELLE TUBAZIONI STRADALI

ART. 48 — POZZETTI PER ISPEZIONE, PRELIEVI E MISURE

#### **CAPITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

ART. 49 — TARIFFA

ART. 50 — CORRISPETTIVO PER I CONFERIMENTI - A MEZZO AUTOBOTTE - AD IMPIANTI DI DEPURAZIONE

ART. 51 — DETERMINAZIONE DEI VOLUMI SCARICATI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

ART. 52— DETERMINAZIONE DEI VOLUMI SCARICATI E DELLA QUALITÀ DELLO SCARICO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 53— RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA TARIFFA DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE 27

**CAPITOLO OTTAVO - SANZIONI**

ART. 54— SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PER I TITOLARI DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 55 — COMPETENZA E GIURISDIZIONE

**CAPITOLO NONO - DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 56 — VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

ART. 57— RECLAMI

ART. 58— RIMBORSO SPESE E RISARCIMENTO DANNI

## CAPITOLO PRIMO — CONTENUTI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

### **Art. 1 — Competenze**

1 Enìa Spa — Società per Azioni a prevalente capitale pubblico a seguito della Convenzione di prima attivazione per la gestione del Servizio idrico integrato stipulata in data 20 dicembre 2004 con l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Piacenza ATO1, provvede alla gestione integrata delle risorse idriche nella fase di captazione, adduzione, sollevamento, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione con progettazione e costruzione degli impianti nonché collaudo ed esercizio.

2 Per la gestione dei servizi pubblici di fognatura e depurazione, Enìa Spa, adotta il presente Regolamento.

### **Art. 2 — Oggetto del Regolamento**

1 Il Regolamento è redatto in adempimento a quanto previsto ai sensi articoli 107, 110, 124 e 128, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito D.Lgs. n. 152/2006), nelle norme contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia- Romagna n. 1053/2003 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003) e della Legge Regionale n. 25/1999 (nel seguito L.R. n. 25/1999).

2 Il presente Regolamento contiene le disposizioni per l'impiego delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione destinati all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, come definito dalla legge n. 36/1994, in conformità con la Convenzione stipulata da Enìa Spa con l'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Piacenza.

In particolare ha per oggetto:

- a) i procedimenti autorizzativi degli scarichi nelle pubbliche fognature;
- b) i limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue in base alle caratteristiche degli impianti centralizzati di depurazione in modo da assicurare il rispetto delle vigenti discipline in materia di scarichi delle pubbliche fognature ed i divieti di immissione di determinate sostanze;
- c) le norme tecniche di allacciamento e di uso della pubblica fognatura;
- d) la gestione amministrativa dell'utenza del servizio di fognatura e di depurazione;
- e) il controllo delle caratteristiche degli scarichi nelle pubbliche fognature per quanto attiene all'accettabilità quali-quantitativa degli stessi, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati nonché gli accertamenti in materia tariffaria;
- f) le modalità del conferimento agli impianti di depurazione di rifiuti ed acque reflue autotrasportate;
- g) le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento.

3 Esso si sostituisce ai precedenti Regolamenti relativi alla stessa materia che cessano, pertanto di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

### **Art. 3— Finalità del Regolamento**

1 Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici, industriali ed assimilati ai domestici che recapitano nelle pubbliche fognature appartenenti al territorio della Provincia di Piacenza, nel rispetto della legislazione Statale e Regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), al fine di:

a) assicurare il corretto uso ed il regolare funzionamento delle pubbliche fognature e degli impianti pubblici di depurazione;

b) prevenire il deterioramento delle infrastrutture fognarie e depurative pubbliche destinate all'erogazione del Servizio idrico Integrato;

c) assicurare che i fanghi residui di depurazione possano essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;

d) promuovere e favorire il corretto e razionale uso dell'acqua presso gli insediamenti domestici ed industriali allacciati alle pubbliche fognature.

e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature, nonché, mediante successivi adeguamenti, gli obiettivi fissati, per gli scarichi delle pubbliche fognature, dal Piano Regionale di Tutela delle Acque di cui all'Art. 121 del D.Lgs n. 152/2006;

f) proteggere la salute del personale operante sulle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

### **Art. 4— Ambito di efficacia del Regolamento**

1 Il presente Regolamento ha validità in tutto l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Piacenza (ATO), come definito dalla L.R. n. 25/1999, a decorrere dalla sua approvazione da parte dell'Agenzia per i Servizi Pubblici.

2 Ferme restando le norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 ed al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito D.Lgs. n. 22/1997) e salva la legislazione statale speciale in materia di acque, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della legge n. 833/1978.

3 Fermo restando quanto disposto all'Art.2, comma 3, restano applicabili le norme dei Regolamenti previgenti nell'ATO riguardanti le reti e gli impianti del drenaggio urbano. I Comuni e gli altri Enti competenti, provvedono alle modifiche ed alle integrazioni delle norme medesime che si rendessero necessarie per il coordinamento con il presente Regolamento.

4 Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura del servizio di fognatura e depurazione, anche se non materialmente allegato.

## CAPITOLO SECONDO - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 5— Definizioni

1 Agli effetti del presente Regolamento si rinvia integralmente alle definizioni di cui all'Art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006, e di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005.

In particolare si richiamano le seguenti definizioni:

- **“acque reflue domestiche”**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

- **“acque reflue industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;

- **“acque reflue urbane”**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

relativamente alle definizioni sopra riportate, ed in particolare al concetto di **“prevalenza”** ed ai termini **“servizi”** e **“metabolismo umano”**, si rinvia ai contenuti dei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.4 della Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003.

- **“acque meteoriche di dilavamento/ acque di lavaggio”**: le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie, o suolo;

**“acque di prima pioggia”**: i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastrate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate;

**“acque di seconda pioggia”**: l'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.

### Art. 6— Classificazione degli scarichi

1 Ai fini del presente Regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, gli scarichi di acque reflue sono classificati in:

a) scarichi di acque reflue domestiche, definite dall'Art. 74, comma g del D.Lgs. n. 152/2006;

b) scarichi di acque reflue industriali, definite dall'Art. 74, comma h del D.Lgs. n. 152/2006;

c) scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'Art. 101 comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006;

d) scarichi di acque reflue di prima pioggia, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005;

e) scarichi di acque reflue di dilavamento/lavaggio, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005.

2 Sono da considerare, altresì, acque reflue domestiche quelle derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, secondo quanto ulteriormente precisato al punto 2.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003.

3 Con riferimento alla lettera c) del comma 1, sono assimilate per legge alle domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo od alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

4 Sono inoltre assimilate per equivalenza qualitativa e quantitativa alle domestiche le acque reflue con caratteristiche, prima di ogni trattamento depurativo, inferiori ai valori limite della tabella I della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003.

5 Agli effetti del presente Regolamento sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli derivanti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nella Tabella 3/A, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e di quelle riportate nell'allegato 2 alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003 (sostanze pericolose "diverse"), e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di sostanze pericolose in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità analitica.

## **Art. 7— Nozioni di pubblica fognatura ed impianto di depurazione**

1 Ai fini del presente Regolamento si intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso di opere, avente le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, che raccoglie, allontana e scarica le acque reflue domestiche e/o industriali, congiuntamente o meno alle acque meteoriche, gestite ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.

2 Gli scarichi nella pubblica fognatura avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura non pubblica.

3 Le reti fognarie pubbliche nelle quali è ammesso lo scarico di acque reflue ai sensi del presente Regolamento sono esclusivamente quelle destinate all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, a servizio degli agglomerati definiti dall'Agenzia d'ambito, e si distinguono in:

a) reti fognarie separate nere, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali;

b) reti fognarie unitarie miste, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione con acque di origine meteorica.

Con il termine di *rete fognaria pubblica* si identificano genericamente entrambe le tipologie di reti sopra indicate; restano pertanto escluse le reti fognarie separate bianche che non sono oggetto del presente Regolamento.

4 Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

5 Gli *impianti di depurazione terminali* sono le installazioni destinate al trattamento delle acque reflue poste in corrispondenza dello scarico delle reti fognarie pubbliche nel recapito autorizzato dall'Autorità competente. Essi si distinguono in funzione dei processi depurativi adottati in:

a) *impianti di depurazione primari*, quando adottano sistemi di trattamento esclusivamente di tipo meccanico, fisico o chimico-fisico quali grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione con o senza precipitazione chimica;

b) *impianti di depurazione secondari*, quando adottano sistemi di trattamento di tipo biologico, preceduti o meno da sezioni di tipo primario, o sistemi anche non di tipo biologico di efficienza depurativa equivalente ai sistemi biologici convenzionali;

c) *impianti di depurazione terziari*, quando adottano sistemi di trattamento che consentono efficienza depurativa mediamente superiore a quella degli impianti secondari.

## **CAPITOLO TERZO - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

### **Art. 8— Regime autorizzatorio**

1 Chiunque intenda attivare un *nuovo scarico* nella pubblica fognatura deve fare preventivamente domanda, secondo i seguenti criteri:

-- gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, ai sensi del comma 4 dell'Art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento; non deve pertanto essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico. Deve essere invece presentata, ad Enìa Spa, domanda di allacciamento, unitamente alla relativa documentazione tecnica, come descritto all' Art. 9 del presente Regolamento.

-- gli scarichi di acque reflue industriali devono essere autorizzati ai sensi dell'Art. 124 e 125 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le procedure di cui all'Art. 11 del presente Regolamento; contestualmente dovrà inoltre essere presentata, ad Enìa Spa, apposita domanda di allacciamento.

-- gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche devono essere autorizzati ai sensi dell'Art. 124 e 125 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le procedure di cui all'Art. 11 del presente Regolamento; contestualmente dovrà inoltre essere presentata apposita domanda, ad Enìa Spa, di allacciamento.

2 Ai sensi dell'Art. 124 comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 punto 3, comma 2, e dell'Art. 5 della L.R. 5/2006, l'Autorità competente a rilasciare

l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse dalle domestiche è il Comune, previo parere di conformità di Enìa Spa.

3 Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide sino alla data di scadenza.

I titolari delle autorizzazioni in essere sono tenuti a comunicare ad Enìa Spa, a sua richiesta ed entro il termine nella stessa indicato, le informazioni in merito all'autorizzazione a suo tempo ottenuta.

In caso di mancata risposta, Enìa Spa potrà richiedere al Titolare dello scarico di inoltrare nuova domanda di autorizzazione al Comune secondo la procedura prevista dall'Art. 11 del presente Regolamento.

4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari degli scarichi industriali ed assimilati ai domestici che siano stati autorizzati a recapitare in acque superficiali o nel suolo e che intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi.

#### **Art. 9— Procedura di allacciamento di nuovi scarichi domestici**

1 Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi, purché siano osservate le disposizioni tecniche del successivo Art. 17, e non sussiste, pertanto, obbligo di richiesta di autorizzazione al Comune ma solo di domanda scritta al Enìa Spa per l'allacciamento.

2 La domanda di allacciamento è presentata ad Enìa Spa, su modulo dalla stessa predisposto, completa degli allegati richiesti.

In particolare, in caso di domande che prevedano la realizzazione del condotto di allacciamento di diametro superiore a 200 mm, il richiedente dovrà allegare una relazione idraulica di dimensionamento dello stesso.

Enìa Spa, accertata la regolarità della domanda ed eseguito eventuale sopralluogo, comunica, se nulla osta, per iscritto, l'importo per la realizzazione dell'allacciamento. Una volta effettuato il relativo pagamento, il titolare dello scarico, come individuato a norma dell'art. 34, dovrà:

-- inoltrare immediatamente, ad Enìa Spa, richiesta scritta di fornitura del servizio di fognatura e depurazione;

- trasmettere contestualmente copia della ricevuta di pagamento delle somme preventivate. Solo in seguito a detti adempimenti verrà dato ordine di procedere all'esecuzione delle opere di allacciamento conformemente a quanto precisato nella Carta dei Servizi.

La fornitura decorre dalla data di attivazione dell'allacciamento e a far tempo dalla stessa è fatto obbligo per l'utente di provvedere al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

3 L'esecuzione dell'allacciamento potrà essere ritardata, oltre al termine indicato nella Carta dei Servizi, solo nel caso sussistano particolari difficoltà esecutive, che verranno segnalate sollecitamente al richiedente.

#### **Art. 10 — Obbligo di allaccio per gli scarichi di acque reflue domestiche**

1 Nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli insediamenti che danno origine a scarichi di acque reflue domestiche, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del presente Regolamento.



2 A tal fine il Sindaco fissa, con propria ordinanza, anche su indicazione di Enia Spa, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti di cui al precedente comma debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari.

L'ordinanza di cui sopra può anche essere specificatamente volta allo scopo di:

- a) sopprimere pozzi neri o fosse settiche o altri sistemi ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e dell'ambiente;
- b) fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
- c) disporre l'esecuzione d'ufficio, e a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e non realizzate nei termini prescritti.

#### **Art. 11 — Procedura di allacciamento e di autorizzazione di scarichi industriali e assimilati**

1 Tutti gli scarichi di acque reflue industriali ed assimilate alle domestiche immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati dal Comune territorialmente competente, ai sensi dell' Art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006.

2 Nel caso di nuovi insediamenti, l'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta del permesso a costruire.

3 I titolari delle attività da cui originano gli scarichi devono rivolgere la domanda di autorizzazione allo scarico, completa degli allegati richiesti, al Comune trasmettendone contestualmente copia per competenza ad Enia Spa, che, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, provvede alla formulazione del competente parere di conformità.

4 Nel caso di domande ritenute relative allo scarico di sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione e/o da ARPA quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose, Enia Spa provvederà a chiedere il preventivo parere di ARPA ed a recepirne le eventuali prescrizioni nel parere di conformità.

5 A conclusione del procedimento istruttorio Enia Spa trasmette il parere di conformità al Comune territorialmente competente per il successivo rilascio o diniego della autorizzazione allo scarico.

Copia della autorizzazione o del diniego emesso sarà trasmessa dal Comune ad Enia Spa e ad ARPA.

6 Le determinazioni del Comune sono assunte entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione, salvo che non ricorrano i motivi di prolungamento dei tempi di istruttoria di cui al comma seguente.

7 In casi particolari, Enia Spa ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata. Ciò potrà comportare la sospensione dei termini di rilascio del parere di conformità e della conseguente istruttoria di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente. Tali disposizioni si applicano, in particolare, quando sia necessario richiedere il preventivo parere dell'ARPA per gli scarichi contenenti sostanze pericolose o eseguire riscontri analitici sugli scarichi.

8 In base al disposto dell'Art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 le autorizzazioni hanno validità di quattro anni.

9 Nel caso di nuovo allacciamento e nuovo scarico il titolare dello stesso dovrà presentare, ad Enia Spa, contestualmente alla copia della domanda di autorizzazione allo scarico, la domanda di allacciamento, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2. In ogni caso l'importo per la realizzazione dell'allacciamento verrà comunicato all'utente solo in seguito al rilascio del competente parere di conformità da parte di Enìa Spa.

10 L'esecuzione dell'allacciamento potrà essere ritardata nel caso sussistano particolari difficoltà esecutive o sul parere di conformità, che verranno segnalate sollecitamente al richiedente.

#### **Art. 12— Rinnovo di autorizzazione degli scarichi non domestici**

1 Il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, anche se rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, deve essere richiesto dal Titolare entro 12 mesi dalla scadenza, al Comune territorialmente competente ed in copia ad Enìa Spa, tenendo conto che esse hanno una durata di 4 anni e che lo scarico può essere mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento solo se la domanda di rinnovo è stata presentata in tempo utile.

2 Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento per gli scarichi assimilati ai domestici hanno durata di quattro anni e si intendono tacitamente rinnovate, salvo che non sussistano gli obblighi di nuova domanda nei casi di modifiche degli scarichi o della titolarità previsti dall' Art. 15 del Regolamento stesso.

3 Per tutti gli altri casi sono a carico del Titolare, in caso di ritardo o di mancanza della domanda di rinnovo, tutti gli effetti e le conseguenze della scadenza dell'autorizzazione.

4 Gli scarichi per i quali è negato espressamente il rinnovo, ai sensi di quanto previsto al comma 3 del successivo Art. 14, devono cessare immediatamente dopo la scadenza della precedente autorizzazione, fatte salve le decisioni dell'Autorità competente in caso di ricorso del richiedente avverso la decisione sfavorevole del Comune.

#### **Art. 13 — Contenuti del parere di conformità di Enìa Spa**

1 Il parere di conformità dovrà contenere le prescrizioni relative:

- -alla conformità ed accessibilità del pozzetto finale degli scarichi;
- alla idoneità di installazione degli strumenti di misura delle acque prelevate da fonti autonome;
- alla tipologie di acque per le quali è consentito/vietato lo scarico;
- ai limiti quantitativi e qualitativi di accettabilità;
- all'adeguatezza e funzionalità di eventuali impianti di pretrattamento.

I limiti qualitativi saranno stabiliti in conformità con quanto indicato nel Capitolo Quarto del presente Regolamento.

2 Le eventuali deroghe previste ai sensi del suddetto capitolo potranno essere rilasciate purché sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ed avendo presente le finalità e conseguenti cautele relative alla sicurezza dello smaltimento dei fanghi di depurazione.

3 Nello stesso provvedimento potranno essere inseriti anche limiti relativi a parametri non contemplati dal D.Lgs. n. 152/2006, qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze, caratterizzate

da tali parametri, potenzialmente dannose per gli operatori, le strutture fognarie o per l'impianto di depurazione.

In tal caso i limiti vengono stabiliti, volta per volta, da Enìa Spa con riserva di verifica nel tempo.

4 In caso di assenza di impianto terminale di depurazione o di impianto con trattamento inadeguato Enìa Spa può esprimere parere negativo di conformità senz'altra motivazione o prevedere, anche per scarichi assimilati ai domestici, prescrizioni speciali o restrizioni nelle modalità di scarico.

5 In fase di istruttoria delle domande di autorizzazione Enìa Spa è tenuto a richiedere il preventivo parere all'ARPA e ad assumerlo incondizionatamente nel proprio parere di conformità quando lo scarico contenga o possa verosimilmente contenere sostanze pericolose e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione e/o da ARPA quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose.

#### **Art. 14— Casi di diniego dell'allacciamento alla pubblica fognatura**

1 Non può essere di norma negato da Enìa Spa il permesso d'immissione per le acque reflue domestiche nelle reti fognarie esistenti, purché sia osservato il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione.

2 Per le nuove domande relative ad acque reflue domestiche, assimilate o industriali Enìa Spa può negare il permesso di immissione di acque meteoriche pulite (ad es.: acque provenienti dalla copertura degli edifici, acque di seconda pioggia) in fognatura mista nel caso che esista un idoneo ricettore alternativo nelle vicinanze.

3 Per le nuove domande riguardanti gli scarichi industriali ed assimilati a domestici Enìa Spa può esprimere parere negativo di conformità e rifiutare, di conseguenza, l'allacciamento alla pubblica fognatura quando

a) i quantitativi di acque reflue e/o di acque meteoriche da immettere sono incompatibili con il regolare funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione terminale;

b) le caratteristiche delle acque reflue da immettere non sono conformi ai limiti di accettabilità fissati nel successivo Capitolo Quarto del presente Regolamento;

c) le opere di collettamento degli scarichi, gli eventuali impianti di pretrattamento non sono conformi ai progetti approvati dalle Autorità competenti o da Enìa Spa nonché alle prescrizioni date in sede di rilascio di pareri e autorizzazioni;

d) le informazioni fornite in sede di domanda dal titolare dell'attività e le verifiche eseguite da Enìa Spa in fase istruttoria non abbiano consentito, dopo reiterate richieste, l'accertamento dell'accettabilità dello scarico nella pubblica fognatura;

e) non sia garantito il rispetto della disciplina delle pubbliche fognature.

4 Nei casi di cui al comma precedente il richiedente è, in ogni caso, tenuto al pagamento delle spese sostenute da Enìa Spa per l'istruttoria.

#### **Art. 15— Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico**

1 Nei casi di scarichi industriali ed assimilati esistenti che si vengano a trovare nelle condizioni indicate dal comma 12 dell'Art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, vale a dire nel caso che, i titolari

intendano trasferire l'attività o effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque di scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi dell'Art. 11 del presente Regolamento.

2 Qualora i titolari di insediamenti industriali ed assimilati autorizzati a recapitare i propri scarichi in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

#### **Art. 16— Diffida, revoca e sospensione dell'autorizzazione dello scarico**

1 Ai sensi di quanto previsto all'Art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 la diffida, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione allo scarico sono disposte dal Comune nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione medesima, anche su segnalazione di Enìa Spa, e sono trasmesse alla stessa e ad Arpa per conoscenza.

2 E' fatta salva la facoltà di Enìa Spa, ai sensi del presente Regolamento, di notificare ai titolari degli scarichi industriali e/o assimilati il divieto d'immettere in pubblica fognatura scarichi non osservanti le prescrizioni del competente parere di conformità.

### **CAPITOLO QUARTO - ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**

#### **Art. 17 — Accettabilità di acque reflue domestiche**

1 Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria pubblica separata nera o unitaria mista sono sempre ammessi a condizione che la pubblica fognatura ricevente rispetti la disciplina di riferimento delle pubbliche fognature e che prima dell'immissione nella stessa le acque provenienti dai servizi igienici siano convogliate in vasca settica di tipo Imhoff, ispezionabile e, per quanto possibile, ubicata fuori dai muri perimetrali dell'edificio. Le acque provenienti da lavabiancheria, lavelli di cucina e lavastoviglie dovranno essere immesse direttamente nella rete interna a valle della fossa settica, previo passaggio in un pozzetto di decantazione ispezionabile di idonea capacità. Non devono, in nessuno caso, essere immesse acque meteoriche nella vasca settica di tipo Imhoff.

2 Gli scarichi di cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, mense...) nonché da altre attività particolari di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003 devono essere sottoposti, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, a separazione dei grassi o altre forme di pretrattamento idoneo.

3 Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria, limitatamente a quelli utilizzati per il ricovero di pazienti affetti da patologie infettive, che recapitano in pubblica fognatura, devono essere inoltre predisposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico

#### **Art. 18 — Accettabilità di acque reflue assimilate alle domestiche**

1 Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche nella rete fognaria pubblica separata nera o unitaria mista sono ammessi a condizione che la pubblica fognatura ricevente rispetti la disciplina di riferimento delle pubbliche fognature e fatto salvo il rispetto, fin dalla data di attivazione degli stessi, delle prescrizioni e degli eventuali limiti di accettabilità che verranno individuati da Enìa Spa in base alla natura dell'attività svolta ed alla capacità di ricezione e trattamento dell'impianto, anche ai fini di una eventuale differenziazione tariffaria.

#### **Art. 19— Accettabilità di acque reflue industriali**

1 Gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica separata nera o unitaria mista sono ammessi a condizione che la pubblica fognatura ricevente rispetti la disciplina di riferimento delle pubbliche fognature ed, in particolare, a condizioni che:

-non venga variata la classe di consistenza di agglomerato cui appartiene la rete fognaria di recapito, o, in ogni caso, non consegua l'obbligo di adeguamento della tipologia dell'impianto di depurazione terminale, che non sia già previsto nei piani e nei programmi di investimenti approvati dell'Ato;

-devono essere presenti adeguati margini di riserva di capacità della pubblica fognatura ricevente rispetto alle condizioni idrauliche più gravose che si possono verificare in assenza dell'immissione di acque reflue industriali da accettare;

-devono essere presenti adeguati margini di riserva di capacità residua dell'impianto di depurazione terminale in termini sia di carico idraulico che organico;

-non devono essere pregiudicate o peggiorate le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e dell'eventuale utilizzazione agronomica dei fanghi residui di depurazione.

2 Nel caso in cui la pubblica fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione terminale, ma sia inserita nel programma degli interventi di adeguamento della Agenzia d'Ambito, tali scarichi dovranno essere conformi, fin dalla data di attivazione degli stessi, ai limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006, scarico in acque superficiali.

3 -Nel caso in cui la pubblica fognatura sia munita di impianto di depurazione primario, ma sia inserita nel programma degli interventi di adeguamento della Agenzia d'Ambito, gli scarichi dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai limiti della Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006, scarico in acque superficiali.

4 Nel caso in cui la pubblica fognatura sia munita di impianto di depurazione almeno secondario, gli scarichi dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai limiti della Tab. 3, dell'Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006.

In deroga a quanto sopra disposto, i limiti di accettabilità allo scarico potranno essere più elevati di quelli di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 qualora sussistano particolari condizioni, nei tempi e nelle modalità di scarico, tali comunque da consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento ed abbattimento a valle dello scarico in fognatura e da non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale.

Eventuali deroghe ai parametri di cui alla Tab. 5, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/1 999, limitatamente a quelli per i quali ciò è consentito ai sensi della nota (2) della Tabella stessa, potranno essere rilasciate, ferme restando le predette condizioni e finalità, solo a seguito di specifiche valutazioni e campagne analitiche che consentano di determinare le compatibilità dei carichi di massa derivanti, con la capacità residua dell'impianto terminale.

5 E' fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittivi, rispetto a quelli indicati ai precedenti comma 2, 3, e 4, in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:

a) dell'effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi nella pubblica fognatura;

b) delle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della pubblica fognatura (suolo e acque superficiali);

c) degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso, posti per il corpo idrico recettore dello scarico della pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **Art. 20— Prescrizioni generali di accettabilità delle acque reflue industriali**

1 I titolari degli insediamenti originanti scarichi industriali sono, comunque, tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni di massima:

- i liquami suinicoli devono essere sottoposti a vibrovagliatura o filtrazione o altro procedimento meccanico atto ad eliminare la maggior parte delle sostanze sedimentabili;
- le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;

- la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;

- gli scarti solidi di lavorazione dalle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;

- i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;

- gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;

- le acque di scarico derivanti da attività di lavaggio automezzi devono essere sottoposte almeno a disoleatura e sedimentazione prima dell'immissione in fognatura.

#### **Art. 21 — Scarichi tassativamente vietati**

1 Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai precedenti articoli, è tassativamente vietato immettere in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione, per i manufatti fognari e per gli impianti di depurazione.

In particolare è vietato lo scarico di:

a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e di sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possono determinare pericolo di esplosione o di combustione nel sistema fognario;

b) petrolio e prodotti della sua raffinazione o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;

c) sostanze tossiche o che possono causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa;

d) sostanze tossiche che possono, anche in combinazione con le altre sostanze, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

e) reflui con acidità tale comportare rischi di corrosione delle strutture fognarie e pericolo per il personale addetto alla manutenzione e all'esercizio;

f) reflui con alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 ed i 38 °C, possono precipitare, solidificare o gelificare;

g) oli di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie ed attività similari, non connesse alle normali attività domestiche;

h) ogni sostanza classificabile come rifiuto (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali scarti organici dell'alimentazione umana, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di tritatori domestici o industriali;

i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

l) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possono costituire rischio per le persone esposte lungo le reti e negli impianti di depurazione;

m) fanghi e sedimenti di impianti per il trattamento di acque di prima pioggia.

2 Si richiama inoltre il generale divieto di immissione lungo la rete fognaria di ogni tipo di rifiuto, inclusi quelli di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006.

3. E' vietata l'installazione di dispositivi di triturazione di rifiuti, anche d'origine domestica, su apparecchiature comunque connesse con le reti interne e con le reti fognarie pubbliche.

4 Chiunque violi i divieti di cui al presente articolo risponde, nei confronti di Enia Spa, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'Art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e dal presente Regolamento.

#### **Art. 22— Sversamenti accidentali**

1 Il Titolare dello scarico è tenuto a dare immediata comunicazione nel caso di sversamenti accidentali o involontari di qualsiasi sostanza vietata o in quantità superiore ai limiti consentiti, che, anche se, occorsi all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in pubblica fognatura, ad Enia Spa.

2 Tale comunicazione deve avvenire per telefono non appena riscontrato l'accaduto ed essere confermata per iscritto entro le 24 ore successive.

Essa ha lo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione, presso gli insediamenti e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, delle misure necessarie per contrastare gli effetti dannosi dell'incidente.

3 Il Titolare dello scarico è tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici di Enia Spa allo scopo di ridurre o evitare le conseguenze dello sversamento.

4 Le comunicazioni, ancorché tempestive, dell'evento accidentale non liberano il Titolare dello scarico dalle responsabilità e dalle conseguenze ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 23 — Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura**

1 I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento per gli scarichi nella pubblica fognatura non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2 Il divieto di diluizione si applica sia allo scarico terminale nella fognatura sia agli eventuali scarichi parziali dello stabilimento. E' vietato, in particolare, diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

#### **Art. 24— Impianti di pretrattamento**

1 Enìa Spa può richiedere la prescrizione agli utenti, in conformità alla disciplina regionale ed ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs. n. 152/2006, adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue scaricate.

2 La gestione degli impianti di pretrattamento avviene a cura e spese del Titolare dello scarico e sotto la sua piena responsabilità, specialmente per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti in sede di autorizzazione e l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto medesimo.

3 Il Titolare si impegna a gestire i propri impianti di pretrattamento adottando tutte le misure capaci di assicurare la migliore efficienza depurativa ottenibile con i processi e le tecnologie impiegati.

4 In funzione della complessità dell'impianto e/o delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, potrà essere disposta da Enìa Spa la registrazione delle operazioni di controllo e l'adozione di specifiche procedure d'esercizio. Tutta la documentazione riguardante l'esercizio degli impianti di pretrattamento deve essere conservata dal Titolare dello scarico ed essere messa a disposizione da Enìa Spa.

5 Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o disfunzioni, il Titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione ad Enìa Spa, prima telefonicamente e quindi in forma scritta; analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione delle caratteristiche delle acque immesse nella pubblica fognatura, come previsto nell'Art. 22 del presente Regolamento per gli sversamenti accidentali.

6 La disattivazione degli impianti di pretrattamento per lavori di manutenzione deve essere concordata preventivamente con Enìa Spa, cui vanno comunicate, con lettera raccomandata, le date di arresto e di riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi concordati e precedentemente comunicati.

#### **Art. 25—Obbligo di installazione del contatore**

1 Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare degli strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 854/1982 ed a garantirne il corretto funzionamento. E' fatto obbligo dare comunicazione scritta dell'avvenuta installazione ad Enìa Spa

2 Tali contatori devono essere installati a cura ed a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con Enìa Spa che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi all'applicazione del sigillo di controllo.

3 Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.



4 Enìa Spa può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

5 La sostituzione, manutenzione e/o riparazione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente ad Enìa Spa guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere ad Enìa Spa la riapposizione del sigillo di controllo a riparazione o manutenzione avvenuta.

6 Resta fermo quanto disposto dall'Art. 52 del D.Lgs n. 152/2006 e dall'allegato B del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 367/2003 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'Art. 3 comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni " per l'installazione di misuratori di portata e di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, nonché per l'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose dagli scarichi.

## **Art. 26— Accertamenti e controlli**

1 Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 2 del presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal successivo Art. 3 dello stesso, Enìa Spa è autorizzata ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, tramite personale incaricato che dovrà qualificarsi mediante apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Società medesima.

2 Ai sensi dell'Art. 128, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006, detto personale provvede al controllo degli insediamenti allacciati alla fognatura pubblica sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti in materia tariffaria, e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità posti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla normativa in essere.

3 Quali tecnici aziendali addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs n. 152/2006 e del presente Regolamento.

4 I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi del precedente Art. 25, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo. Tale prelievo sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all'utente. L'analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche di legge.

Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un campione anche non sigillato. Nel caso di prelievi a fini tariffari, gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato, mediante lettera ordinaria.

Di tutte le operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

5 Fermo restando il contenuto delle autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature di acque reflue urbane, rilasciate dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente, Enìa Spa, qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle reti fognarie, ha facoltà di richiedere all'Arpa la collaborazione per l'individuazione di quanto rilevato.

6 Al fine di agevolare le attività di controllo previste all'art. 128 del D.Lgs.152/2006, comma 1, ed in particolare il controllo da parte di Arpa degli scarichi di sostanze pericolose previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003, ogni rilevazione relativa ad attivazione, disattivazione o modifica sostanziale degli scarichi di tale tipologia in pubblica fognatura verrà tempestivamente comunicata ad Arpa ed alla Provincia.

Enìa Spa procederà a relazionare alle autorità competenti violazioni accertate nell'esercizio dell'attività di controllo.

### **Art. 27— Acque di prima pioggia e di dilavamento**

1 L'installazione — anche a seguito di quanto previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005 e nelle Linee Guida emanate secondo quanto disposto al punto 2 VII della medesima deliberazione — di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia idraulicamente connessi con una fognatura pubblica, potrà avvenire solo previa acquisizione di parere espresso da parte di Enìa Spa, ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite.

2 Nelle prescrizioni di cui al comma precedente sarà compreso l'obbligo di separare e non avviare allo scarico i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento fisico (sedimentazione, flottazione, disoleazione, ecc.)

3 Le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materie prime, di scarti e/o rifiuti che esposti agli agenti atmosferici trasportano con sé "residui" devono essere sottoposte, prima dello sversamento in pubblica fognatura, all'eventuale pretrattamento indicato da Enìa Spa, quale sedimentazione, flottazione od altro, in apposito impianto dimensionato in modo da trattenere dette sostanze.

4 Per i soggetti di cui all'Art. 113, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006, così come indicati al punto 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005, e come tali riconosciuti da Enìa Spa, lo scarico di acque meteoriche/acque di dilavamento, così come definite nella citata deliberazione, in pubblica fognatura è consentito nel rispetto di quanto previsto nella stessa deliberazione e previa acquisizione di parere espresso da parte di Enìa Spa, ai fini dell'eventuale rilascio, da parte dell'amministrazione Comunale competente, dell'autorizzazione allo scarico quali acque reflue di dilavamento o di prima pioggia.

## **CAPITOLO QUINTO - CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE OD ALTRI MEZZI MOBILI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

### **Art. 28— Conferimenti ammessi e forme di recapito**

1 Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 Enìa Spa può accettare in determinati impianti di depurazione le tipologie di rifiuti indicate all'Art. 110 del medesimo decreto in forza di comunicazioni alla Provincia o previa autorizzazioni, espressamente rilasciate dalla Provincia stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.

2 Fermo restando le disposizioni di legge e le prescrizioni rilasciate nell'atto autorizzativi dalla Provincia il conferimento di rifiuti, ai sensi dei comma 2 e 3 dell'Art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006 è ammesso alle seguenti condizioni:

a) gli impianti di depurazione devono essere dotati di trattamento almeno secondario, possedere adeguata capacità residua e caratteristiche tecnologiche tali da garantire allo scarico finale il rispetto dei limiti di cui al comma 1 e 2 dell' Art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006;

b) l'immissione di rifiuti non deve pregiudicare o peggiorare le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e di eventuale utilizzazione agronomica dei fanghi residui di depurazione;

c) le acque reflue conferite devono possedere i requisiti di ammissibilità per lo scarico in pubblica fognatura;

d) i rifiuti conferiti devono possedere, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003, caratteristiche quali-quantitative compatibili con gli impianti di cui non devono compromettere l'efficienza depurativa.

3 Non è consentito il recapito a mezzo autobotti di acque reflue ed altri rifiuti liquidi presso impianti di depurazione primari o in altri punti lungo la rete fognaria.

4 Enìa Spa ammette il conferimento di rifiuti presso impianti aventi caratteristiche di cui al comma 3 a) previa stipula di apposita convenzione, sottoscritta col produttore dei rifiuti e/o ditta terza, che definisce le modalità tecniche del servizio ed i corrispettivi per lo smaltimento. La convenzione a conferire è subordinata all'accertamento della provenienza, nonché delle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto tramite l'esecuzione di analisi mirate.

5 E' fatta salva la disciplina del D.Lgs. n.22/1997, con riferimento a quanto specificato all'art 110, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **Art. 29— Cautele per il carico ed il trasporto**

1 Il conferimento di rifiuti liquidi è consentito a ditte regolarmente autorizzate all'esercizio delle attività di trasporto rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.

2 Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo e da Enìa Spa ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del rifiuto.

3 La ditta incaricata del trasporto è ritenuta responsabile di eventuali danni igienico-sanitari e/o ambientali per spandimenti accidentali dei rifiuti o per omesse cautele nelle operazioni di carico, scarico e trasporto ed è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti e/o da Enìa Spa.

4 E' facoltà di Enìa Spa imporre modalità e dispositivi atti ad eliminare inconvenienti nelle operazioni di scarico e facilitare il prelievo dei campioni.

#### **Art. 30— Luogo destinato al ricevimento dello scarico**

1 Lo scarico di acque reflue e altri rifiuti liquidi deve essere effettuato nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti ed indicati da Enìa Spa.

#### **Art. 31 — Orari del servizio di ricezione**

1 L'accesso agli impianti autorizzati e predisposti al trattamento rifiuti ed acque reflue, per il conferimento tramite autobotti od altri mezzi mobili, sarà consentito unicamente durante gli orari di servizio stabiliti da Enia Spa.

#### **Art. 32— Controlli analitici relativi ai conferimenti**

1 Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile di Enia Spa, a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame e/o rifiuto, I controlli saranno finalizzati, in particolare, a verificare la rispondenza delle caratteristiche di quanto conferito a quanto autorizzato in convenzione.

Nel caso che i controlli rivelino la non conformità del rifiuto l'autorizzazione a scaricare sarà revocata ed il carico respinto al mittente.

2 Enia Spa si riserva comunque la facoltà di far sospendere la manovra di scarico qualora ritenga, in qualsiasi momento, che non sussistano in tutto o in parte le caratteristiche originarie del materiale da conferire. Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza.

3 Tutti i reflui conferiti tramite autobotti od altri mezzi mobili verranno verificati quantitativamente tramite operazioni di pesatura effettuate di Enia Spa.

4 Ai fini tariffari farà fede il peso accertato alla destinazione e non quello dichiarato dal mittente.

#### **Art. 33— Criteri di gestione del servizio**

1 Fatto salve le prescrizione dell'atto autorizzativo allo scarico terminale degli impianti di depurazione, è facoltà di Enia Spa rifiutare o limitare il quantitativo dei rifiuti liquidi in accettazione, compreso il conferimento di reflui provenienti dallo svuotamento di fosse settiche ed affini, in funzione della capacità recettiva degli impianti, di interventi di manutenzione e/o di ogni altra motivazione gestionale.

### **CAPITOLO SESTO - MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO**

#### **Art. 34— Titolare dell'utenza**

1 Utente dei servizi di fognatura e depurazione deve intendersi colui che conduce od occupa, a qualsiasi titolo, l'insediamento da cui trae origine lo scarico nella pubblica fognatura.

#### **Art. 35— Possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura**

1 Ogni fabbricato dovrà avere di "norma" un unico e separato allacciamento alla fognatura. Enia Spa potrà valutare eventuali deroghe qualora particolari situazioni, a suo insindacabile giudizio, le rendano necessarie.

2 L'allacciamento sarà eseguito, fermo restando le prescrizioni tutte del presente Regolamento, solamente per i fabbricati fronteggianti le strade e le aree provviste di pubblica fognatura.

3 Quando non esiste la pubblica fognatura Enia Spa può accogliere le richieste di allacciamento compatibilmente con il programma degli interventi previsto nel Piano d'Ambito. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, Enia Spa potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento, da parte del richiedente, di un corrispettivo per il costo di realizzazione della condotta stessa fatto salvo eventuali contributi da parte delle Amministrazioni Comunali.

4 La tipologia, i materiali ed i diametri delle condotte sono stabiliti da Enìa Spa che rimarrà responsabile della manutenzione delle opere eseguite.

#### **Art. 36— Nulla osta per servitù**

1 Qualora per allacciare un utente si dovessero porre condotte su terreni di terzi, il richiedente medesimo dovrà produrre una servitù, a termini di legge, rilasciata dal proprietario del terreno, a favore di Enìa Spa e suoi aventi causa, senza oneri a carico di Enìa Spa. Tale servitù dovrà consentire il libero accesso, in ogni tempo, alle opere ed agli impianti, al personale incaricato ed ai mezzi necessari per gli interventi di ampliamento, potenziamento, esercizio e manutenzione della fognatura.

#### **Art. 37 — Divieto di cessioni a terzi**

1 L'utente non può cedere ad altri, a nessun titolo, gratuito o remunerativo, l'utilizzo del proprio allacciamento alla pubblica fognatura.

#### **Art. 38— Limiti dell'allacciamento**

1 E' riservato ad Enìa Spa il diritto di vincolare l'allacciamento alla pubblica fognatura ad altre condizioni, non contenute nel presente Regolamento, e consigliate da considerazioni relative alla gestione del servizio o di pubblico interesse.

In particolare nelle zone in cui la rete fognaria risulta sottodimensionata Enìa Spa potrà introdurre delle prescrizioni che prevedano la riduzione delle portate delle acque meteoriche immesse nelle reti fognarie unitarie.

#### **Art. 39— Definizione di allacciamento**

1 Ai fini del presente Regolamento le opere necessarie per il collettamento e l'immissione di acque di scarico nella pubblica fognatura sono denominate, nel loro complesso, *impianti di scarico* e sono distinte, convenzionalmente in *opere interne* all'insediamento, *pozzetto di ispezione e transito* e *allacciamento*.

2 Le *opere interne* al fabbricato o all'insediamento che effettua gli scarichi comprendono i sistemi di tubazioni di scarico e di raccolta delle acque reflue e/o meteoriche, gli eventuali impianti di sollevamento e le unità e gli impianti di pretrattamento nonché ogni altro dispositivo accessorio della rete; comprendono, inoltre, le apparecchiature di misura della quantità e della qualità degli scarichi e di campionamento automatico.

3 Il *pozzetto di ispezione e transito* costituisce il punto di arrivo della rete interna e di partenza della condotta di allacciamento con la pubblica fognatura. Esso costituisce il confine delle competenze e responsabilità del Titolare dello scarico e di Enìa Spa, ed è, di norma, situato in proprietà privata, in prossimità del confine con la proprietà pubblica.

4 L'*allacciamento* è costituito dalla condotta e dagli accessori necessari per eseguire la connessione fra il pozzetto di ispezione e transito e la pubblica fognatura.

#### **Art. 40— Proprietà dell'allacciamento**

1 L'allacciamento è considerato pertinenza della rete fognaria pubblica pertanto, anche se posto su proprietà privata, esso rimane di esclusiva proprietà del Comune di competenza, rinunciando l'utente ad ogni privilegio di legge in merito.

2 Il Titolare dello scarico ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori, della conservazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei rifacimenti e delle verifiche di regolare funzionamento della rete interna, fino al pozzetto di ispezione e transito incluso. Le opere interne all'insediamento da allacciare, sono eseguite a cura e spese del Titolare dello scarico secondo le migliori tecniche dell'arte, nel rispetto dei Regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel Comune territorialmente competente.

3 Enìa Spa ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori, della conservazione, della manutenzione straordinaria, dei rifacimenti e delle verifiche di regolare funzionamento dell'allacciamento escluso, quindi, il pozzetto di ispezione e transito. La responsabilità è attribuita ad Enìa Spa anche per gli allacciamenti eseguiti dalla stessa, prima della stipula con l'Agenzia della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Per tutti gli altri allacciamenti esistenti la responsabilità e le spese conseguenti sono a carico del Titolare dello scarico.

#### **Art. 41 — Cessazione dell'allacciamento**

1 Qualora l'utente del servizio di fognatura e depurazione richieda la cessazione della fornitura, con avviso scritto, Enìa Spa provvederà ad occludere, a spese dell'utente medesimo, l'imbocco dell'allacciamento stesso nel pozzetto sifonato, di cui al successivo art.48, posto all'interno della proprietà privata.

2 La riattivazione di un allacciamento cessato potrà avvenire solo previa verifica funzionale da parte di Enìa Spa.

#### **Art. 42 — Manomissione dell'allacciamento**

1 E' assolutamente vietato all'utente manomettere o modificare le opere costituenti l'allacciamento.

#### **Art. 43— Responsabilità dell'allacciamento**

1 L'utente è considerato comodatario responsabile di quanto appartiene ad Enìa Spa e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, di quella parte di allacciamento esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza si riferisce.

#### **Art. 44— Esecuzione e manutenzione dei nuovi allacciamenti**

1 Tutte le nuove opere per gli allacciamenti, a partire dalla pubblica fognatura e sino all'innesto con il pozzetto sifonato di ispezione e transito installato nella proprietà privata (pozzetto escluso), saranno eseguite e successivamente mantenute, esclusivamente a cura di Enìa Spa, sotto la sua responsabilità, con le modalità e con i materiali da esso stabiliti.

2 Le tubazioni per l'allacciamento alla pubblica fognatura verranno installate, per il tratto interessante la sede stradale o l'area pubblica, seguendo il tracciato di minor percorso per raggiungere i punti di immissione ove predisposti, oppure, in mancanza degli stessi, perpendicolarmente all'asse della condotta stradale.

La tubazione di allacciamento di ogni singolo stabile dovrà essere collegata alla fognatura stradale separata da altri.

Quando la differenza di quota fra la strada e l'estradosso del condotto fognario, non consenta la realizzazione di idoneo manufatto d'immissione nella volta superiore del condotto, è eccezionalmente ammesso l'inserimento diretto del tubo di allacciamento nella fognatura, purché gli intradossi superiori, sia del tubo di allacciamento che del condotto pubblico, coincidano. Qualora gli scarichi provenienti da un fabbricato siano posti ad una quota inferiore a quella minima ammessa al comma

precedente, il titolare dello scarico dovrà provvedere a sua cura e spese a realizzare un'adeguata stazione di sollevamento che recapiti nel pozzetto di ispezione e transito posto all'inizio della proprietà. Tale condizione si renderà necessaria anche nel caso in cui le interferenze dei servizi esistenti nel sottosuolo condizionino la quota di scorrimento dell'allacciamento nel pozzetto di ispezione tale per cui l'utente non riesca a scaricare a gravità i propri reflui.

3 E' in ogni caso vietato l'immissione di scarichi in pressione direttamente nei condotti stradali. Il diametro esterno minimo della tubazione di allacciamento sarà di mm. 160 e avrà di norma la pendenza del 1,5 %, salvo situazioni particolari determinate dalla quota della fognatura stradale.

#### **Art. 45— Riparazione o ricostruzione integrale di allacciamenti esistenti**

1 La responsabilità degli allacciamenti preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e non eseguiti a cura di Enia Spa rimane in carico al proprietario del fabbricato di pertinenza.

2 La riparazione od il rifacimento integrale di allacciamenti esistenti, in aree stradali o altro suolo pubblico, che non siano già stati in precedenza ricostruiti integralmente da Enia Spa (in questo caso seguono la prassi del nuovo allacciamento) saranno eseguiti esclusivamente dalla stessa a spese dell'utilizzatore dello scarico. Quando si intervenga per sole riparazioni, la manutenzione dell'allacciamento rimarrà sempre a spese dell'utilizzatore sino al rifacimento integrale del condotto.

3 Nel caso in cui venga ricostruito integralmente un allacciamento già esistente, la cui immissione nel condotto stradale, al fine di mantenere la funzionalità dello scarico dell'utenza, venga realizzata con modalità difformi da quelle previste, per i nuovi allacciamenti, dall'art. 44, si procederà come segue:

- l'innesto verrà realizzato alla quota preesistente;

- verrà data comunicazione all'utente dell'immissione irregolare, precisando che la responsabilità per eventuali danni che potessero derivare alle proprietà private, per rigurgiti o altre cause derivanti dall'irregolarità, incomberanno esclusivamente sul medesimo.

#### **Art. 46— Prescrizioni Tecniche**

1 Al fine di un corretto smaltimento delle acque reflue private in pubblica fognatura, la quota di immissione della rete interna nel pozzetto di ispezione e transito dovrà essere compatibile con la profondità del condotto stradale di raccolta, riferendosi all'estremità superiore, sarà in ogni caso garantita la raccolta delle acque di scarico purché la profondità di immissione della rete interna, nel citato pozzetto di ispezione e transito, non risulti superiore a 0,50 metri dal piano stradale. Sarà altresì garantito lo smaltimento delle acque meteoriche di aree ubicate ad una quota non inferiore al piano stradale.

2 Enia Spa non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura in caso di piovosità eccezionali, per fognature realizzate prima della unificazione del servizio idrico integrato sotto la gestione di Enia SpA.. Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche, nelle zone di nuova urbanizzazione, di estensione delle reti fognarie e nei rifacimenti, le nuove reti di fognatura mista devono essere dimensionate in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale e le emissioni di acque reflue non avvengano con frequenza superiore a una volta ogni cinque anni per ogni singola rete., compatibilmente con la potenzialità delle reti e degli impianti esistenti a valle.

#### **Art. 47 — Rifacimento o costruzione delle tubazioni stradali**

1 La realizzazione di nuove fognature in zone sprovviste obbliga i proprietari degli edifici esistenti, all'allacciamento in fognatura per lo scarico dei propri reflui secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

2 La comunicazione di nuove realizzazioni e rifacimenti delle fognature verrà notificata agli interessati a mezzo raccomandata dall'Amministrazione Comunale competente per territorio.

3 In caso di rifacimento della condotta stradale i lavori di riallacciamento degli scarichi, già collegati al condotto da sostituirsi, verranno eseguiti a cure e spese di Enia Spa ed inseriti nei costi dell'opera principale.

4 Nel caso di richiesta da parte dei cittadini di nuovi allacciamenti, o rifacimenti parziali od integrali di quelli esistenti, gli stessi verranno eseguiti da Enia Spa, a cura e spese dei richiedenti, durante i lavori di posa dei condotti stradali.

5 Nel caso in cui venga ricostruito integralmente un allacciamento già esistente, la cui immissione nel condotto stradale, al fine di mantenere la funzionalità dello scarico dell'utenza, venga realizzata con modalità difformi da quelle previste, per i nuovi allacciamenti, dall'art. 44, si procederà come segue:

- l'innesto verrà realizzato alla quota preesistente;
- verrà data comunicazione all'utente dell'immissione irregolare, precisando che la responsabilità per eventuali danni che potessero derivare alle proprietà private, per rigurgiti o altre cause derivanti dall'irregolarità, incomberanno esclusivamente sul medesimo.

6 Qualora durante i lavori di rifacimento dei condotti stradali, si riscontrassero perdite dagli allacciamenti esistenti, tali situazioni verranno comunicate, in via breve, agli utilizzatori degli scarichi e le conseguenti riparazioni, eseguite da Enia Spa, saranno poste a loro carico.

7 Nel caso di dismissioni di condotte esistenti su aree di proprietà privata e loro sostituzione in altra sede, le utenze collegate alle condotte da dismettere verranno di norma allacciate ai nuovi condotti. Qualora non risulti possibile per impedimenti tecnici, potrà essere conservata la situazione preesistente; in tal caso la responsabilità della manutenzione del condotto presente in proprietà privata sino al pozzetto di allacciamento ubicato su suolo pubblico, sarà a carico del titolare dello scarico. In caso di mancata realizzazione del pozzetto di ispezione, il rifacimento del tratto di condotto in proprietà pubblica, seguirà le disposizioni dell'art. 45.

#### **Art. 48— Pozzetti per ispezione, prelievi e misure**

1 L'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi di insediamenti domestici ed industriali dovrà essere munito di apposito pozzetto sifonato, facilmente ispezionabile, posto all'interno della proprietà privata in prossimità del confine.

2 Per gli scarichi da insediamenti industriali, l'allacciamento dovrà essere altresì dotato, nel punto immediatamente a monte del precipitato pozzetto sifonato, di idoneo pozzetto d'ispezione, prelievo campioni e misurazione portata. In presenza di impianti di pretrattamento delle acque di processo dovranno essere realizzati, a monte ed a valle dei suddetti impianti, appositi pozzetti per il prelievo di campioni finalizzati alla verifica dell'efficacia depurativa.

3 I pozzetti di cui sopra dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni dettate da Enia Spa e dovranno essere resi accessibili al personale del medesimo, addetto ai controlli ai sensi del precedente Art. 26.

#### **CAPITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINANZIARIE**



## **Art. 49— Tariffa**

1 Per i servizi di pubblica fognatura e depurazione è dovuto il pagamento di una tariffa ai sensi dell'Art. 155 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli utenti del servizio acquedotto le tariffe di cui sopra sono rimosse contestualmente ai consumi di acqua potabile e secondo le forme e modalità adottate per la fatturazione del servizio acquedotto.

2 I corrispettivi sono determinati dall'Agenzia, contestualmente al Piano d'Ambito, che stabilisce anche le modalità di variazione annuale e di revisione periodica.

3 I contributi per allacciamenti fognari ed i pagamenti per prestazioni diverse, quali gli oneri d'istruttoria per le domande di autorizzazione allo scarico, sono approvati dall'Agenzia con apposite determinazioni, su proposta di Enìa Spa. Essi sono soggetti ad aggiornamenti e modifiche periodiche che sono parimenti approvate dall'Agenzia.

## **Art. 50— Corrispettivo per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione**

1 Per i conferimenti effettuati ai sensi dell'Art. 110, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del comma 6 del medesimo art. 110, si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'Ambito.

## **Art. 51 — Determinazione dei volumi scaricati per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche**

1 Il volume su cui si applica la tariffa di cui al precedente Art. 49 viene determinato, limitatamente alle utenze che danno origine a scarichi di acque reflue domestiche secondo le seguenti modalità:

- agli utenti del pubblico acquedotto, in misura pari ai consumi di acqua rilevati da Enìa Spa;
- agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dalle autodenunce annuali dagli stessi presentate su apposito modulo predisposto da Enìa Spa.

2 Qualora il servizio di acquedotto sia gestito da un Ente diverso da Enìa Spa e dotato di autonoma personalità giuridica, la denuncia del volume prelevato dal complesso degli utenti ed il pagamento della relativa tariffa sono a carico di tale Ente, che si rivala nei confronti dei singoli utenti del servizio di fognatura e depurazione.

Gli utenti che si approvvigionano da acquedotti privati *non* dotati di autonoma personalità giuridica, analogamente a quelli che hanno pozzi privati, hanno invece l'obbligo di fare annualmente e singolarmente la denuncia del volume d'acqua prelevato, secondo le modalità sopra stabilite.

In base a tale denuncia Enìa Spa deve liquidare e riscuotere per i servizi di fognatura e depurazione la tariffa dovuta, costituendo direttamente il rapporto con l'utenza, senza coinvolgere l'Ente dell'acquedotto privato.

## **Art. 52 — Determinazione dei volumi scaricati e della qualità dello scarico per scarichi di acque reflue industriali**

1 Ai fini della determinazione della tariffa di cui al precedente Art. 49 la quantità e la qualità degli scarichi sono determinate, limitatamente alle utenze che danno origine ad acque reflue industriali, secondo le seguenti modalità:

- Volume determinato sulla base di letture dei contatori posti sullo scarico;
- Volume determinato sulla base di letture dei contatori installati sulle fonti di prelievo.

In tale ultimo caso si terrà conto di eventuali detrazioni dovute a volumi non scaricati rilevati da contatori differenziali e/o conferiti a ditte specializzate.

In assenza delle precedenti fattispecie si applicano le detrazioni forfetarie previste dalla legge.

2 La qualità delle acque scaricate è determinata sulla base della media dei valori analitici di un numero prefissato di campioni effettuati da Enia Spa nel corso dell'anno, tenuto conto della eventuale stagionalità dello scarico, ed eseguiti secondo le modalità di cui al precedente Art. 26.

3 La Ditta titolare dello scarico può integrare i dati qualitativi rilevati da Enia Spa con analisi fatte eseguire presso laboratori privati abilitati ed effettuate su campioni prelevati da Enia Spa o da personale del laboratorio stesso responsabile dell'analisi. In tale ultimo caso il certificato analitico, che deve comunque essere trasmesso ad Enia Spa entro il tempo prestabilito di 45 giorni dalla data di effettuazione del prelievo, deve essere accompagnato da apposito verbale di prelievo.

#### **Art. 53— Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura e di depurazione**

1 Nel caso che un utente sia allacciato ad un acquedotto del Servizio Idrico Integrato ma non sia allacciato alla fognatura urbana per assenza della medesima, ha diritto a richiedere ad Enia Spa l'esonero del pagamento della quota tariffaria per fognatura e depurazione.

2 La domanda, con allegata copia di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o su suolo, rilasciata dall'autorità competente, deve essere indirizzata ad Enia Spa, che provvede d'ufficio all'esonero ed al rimborso delle somme eventualmente pagate in precedenza a tale titolo, secondo le norme di legge. Qualora non fosse fornita dall'utente la copia di autorizzazione allo scarico in recapiti alternativi alla pubblica fognatura, e l'abitazione risultasse comunque priva del servizio di fognatura, il canone non sarà applicato e verrà inoltrata opportuna segnalazione al comune territorialmente competente e ad ARPA.

### **CAPITOLO OTTAVO - SANZIONI**

#### **Art. 54— Sanzioni penali e amministrative per i titolari di scarichi di acque reflue industriali**

1 L'inosservanza da parte dei titolari di scarichi di acque reflue industriali delle disposizioni previste dalla legge—comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 ,e precisamente:

a) Per le Sanzioni Amministrative si richiamano i commi 1, 3, 8 dell'Art. 133 che di seguito si riportano:

*“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico in pubblica fognatura, supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto , oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o di quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'art. 108, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di tremila euro a trentamila” (Art. 133 comma 1).*

*“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico, senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o o fissate ai sensi dell'art.107, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”(Art. 133 comma 3).*

*“Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'art. 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità, la sanzione è ridotta ad un quinto” (Art. 133 comma 8).*

b) Per le sanzioni penali si rinvia al disposto dell'Art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006 s

#### **Art. 55— Competenza e giurisdizione**

1 A norma dell'Art. 135 del D.Lgs. n.152/2006 nonché dell'Art. 4 della L.R. n. 21/1984 all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Art. 51, punto A) capoversi 1 e 2 provvede il Comune, su conforme segnalazione di Enia Spa o ARPA.

2 Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma *precedente* è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'Art. 23 del D.Lgs. n. 689/1981.

### **CAPITOLO NONO - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 56— Variazioni al Regolamento**

1 L'Agenzia d'Ambito in accordo con Enia Spa potrà apportare modifiche a tutte o parte delle norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che verranno ritenute necessarie ed opportune nell'interesse pubblico e tali prescrizioni si intenderanno obbligatorie anche per coloro che sono già utenti del servizio.

#### **Art. 57— Reclami**

1 Qualsiasi reclamo per guasti o, in genere, per qualunque ragione Connessa all'andamento del servizio dovrà essere inoltrato per iscritto ad Enia Spa. In tale ipotesi non è riconosciuto alcun diritto, in capo all'utente, di differire i pagamenti dovuti.

#### **Art. 58— Rimborso spese e risarcimento danni**

1 Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali tutte le spese ed i danni dall'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle ad Enia Spa.